Camera dei Deputati

Roma, 3 Maggio 1995

Alla c/a di Antonio Bassolino
Comune di Napoli

Caro Antonio,

la prossima settimana inizieremo l'esame in Commissione del decreto 123, recanti misure dirette ad accelerare il compimento degli investimenti pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.

Come sai il decreto contiene norme che riguardano direttamente il Comune di Napoli.

Sarebbe molto utile per il nostro lavoro avere da voi indicazioni sugli emendamenti da presentare.

Cordiali saluti.

Salvatore Vozza

Camera dei Deputati

Roma, 15 marzo 1995

Al Sindaco di Castellammare

All'Ing. Giuseppe Bruno
Amministratore delle Terme
Stabiane

E' finalmente iniziata la discussione sulle proposte di legge relative al riordino del settore termale in sede di Commissioni congiunte XII E X, dopo un iter lungo e faticoso iniziato nelle precedenti legislature e interrottosi per lo scioglimento anticipato delle Camere e dopo che la XII Commissione aveva riavviato la discussione sul testo Caccavari ed altri.

Vi invio il testo della relazione che è stata presentata dai relatori.

Cordialmente

Salvatore Vozza

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XII (Affari sociali)

Mercoledì 1° marzo 1995. — Presidenza del Presidente della X Commissione Alessandro RUBINO. – Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giovanni Zanetti e il Sottosegretario per la sanità Mario Condorelli.

La seduta comincia alle 17,10.

Proposte di legge:
CACCAVARI ed altri: Norme per il riordino del settore termale (197 ed abb.).
(Parere della I, della II, della V, della VII, della X e della XI Commissione).
BELLEI TRENTI ed altri: Riordino degli istituti termali pubblici (784).
(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).
VIETTI ed altri: Norme per l'integrazione del settore termale nell'industria del turismo (1082).
(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).
MORSELLI ed altri: Norme per il riordino del settore termale (1219).
(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).
MARTINAT ed altri: Norme per l'integrazione nell'industria del turismo del settore termale (1359).
(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).
BARESI: Norme per il rilancio del settore termale e la dismissione delle partecipazioni dello Stato in società termali (1724).
(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).
(Esame e costituzione di un Comitato ristretto).

Le Commissioni procedono all'esame delle abbinate proposte di legge all'ordine del giorno.

Alessandro RUBINO, *presidente*, ricorda che la XII Commissione aveva iniziato l'esame di una proposta di legge in materia sulla quale la X Commisione ha elevato conflitto di competenza. A seguito della decisone del Presidente della Camera, che ha attribuito la competenza congiunta sulla materia del termalismo, le Commissioni procedono ora all'esame di tale proposta di legge e delle altre proposte di legge abbinate che nel frattempo sono state assegnate.

Maria Angela GRITTA GRAINER, *relatore per la X Commissione*, fa presente che all'ordine del giorno delle Commissioni congiunte attività produttive e affari sociali ci sono 6 proposte di legge. Quattro di queste (n. 197 Caccavari ed altri, n. 784 Bellei Trenti ed altri, n. 1219 Morselli ed altri, n. 1724 Baresi), fanno riferimento al testo unificato approvata dalla Commissione affari sociali nella passata legislatura. Anche se la proposta di legge n. 1724 presenta differenze più spiccate, le proposte n. 1082 (Vietti ed altri), e n. 1359 (Martinat ed altri) si occupano delle 13 aziende ex Eagat e seguono una divergente impostazione prevedendo la costituzione di una società per azioni « Benessere Italia ». L'esame delle prime 4 può avvenire congiuntamente sottolineando le convergenze e le difformità.

Si riconoscono le cure termali come strumenti ordinari a disposizione della sanità pubblica per la realizzazione del benessere della popolazione.

Le proposte di legge n. 784 e n. 1724 sottolineano l'utilizzazione delle cure nel settore riabilitativo in alternativa alla ospedalizzazione prolungata. La proposta di legge n. 1724 prevede che la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali debba essere promossa con legge regionale o delle province autonome. Tutte e quattro le proposte di legge precisano che le cure termali sono erogate esclusivamente dagli stabilimenti termali, così come identificati dal regio decreto 1924/1919 e dai reparti termali degli alberghi in possesso dei medesimi requisisti. Precisano, altresì, le modalità di erogazione delle cure termali agli utenti del servizio sanitario nazionale. Indicano nelle regioni e nelle province autonome i soggetti che provvedono a realizzare, con le aziende termali, programmi di rilevazione statistico-epidemiologica, di educazione sanitaria e di ricerca scientifica sulla materia.

Le proposte di legge n. 784 e n. 1724 indicano il Ministero della sanità come soggetto della realizzazione di questi programmi. La proposta di legge n. 1724 prevede che le terme e le USL possano stipulare convenzioni per attività di ricerca da diffondere tramite la commissione per il monitoraggio, istituita dal Ministero della Sanità (articolo 15 della proposta di legge n. 784 e articolo 11 della proposta di legge n. 1724). Una commissione con analoghi compiti è prevista anche dalle altre proposte. Le proposte di legge nn. 197, 784 e 1219 rimettono alla normativa regionale la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali, anche in funzione della loro integrazione con le altre strutture sanitarie pubbliche. Diversi articoli delle quattro proposte di legge si riferiscono, con poche differenziazioni, alle modalità di erogazione delle cure; alle operazioni e agli atti necessari all'ammissione alle prestazioni idrotermali; alla conferma dei regimi speciali INPS e INAIL; alla erogabilità agli utenti del Servizio sanitario nazionale delle diverse cure termali in relazione a patologie identificate nel decreto ministeriale 12 agosto 1992 e successive modificazioni; alla regolamentazione per le prestazioni idrotermali per i lavoratori dipendenti pubblici e privati (la proposta di legge n. 1219 solo i dipendenti privati) al di fuori delle ferie o dei congedi ordinari; le modalità di valutazione del servizio prestato dai medici presso le aziende termali equiparandolo a quello prestato presso il Servizio sanitario nazionale.

La proposta di legge n. 784 prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, il comitato cui è affidata la liquidazione dei rapporti tra le imprese (articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103) trasferisca le società ex Eagat alla regione, o provincia autonoma), ed al comune nel cui territorio sono ubicate nelle misure del 51 e del 49 per cento del capitale azionario. A titolo gratuito, per tutte.

La proposta di legge n. 1724 all'articolo 13 disciplina le modalità di privatizzazione delle aziende ex Eagat, non escludendo di proseguire la loro gestione nella attuale configurazione proprietaria, in attesa di attuare la privatizzazione stessa. Si ipotizza una soluzione, per quanto riguarda la proprietà, attualmente pubblica, articolata per poter tener conto della variegata realtà di tutte le società; la delega per la privatizzazione è ai ministri dell'in-

dustria, del tesoro o con le regole ordinarie recentemente approvate dal Parlamento per la vendita delle partecipazioni pubbliche o con il sistema dell'affitto di azienda con riscatto, sulla base di un piano industriale che coniughi sviluppo del termalismo e valorizzazione e vendita del patrimonio delle società.

Le proposte di legge nn. 197 e 1219 ipotizzano che il Ministro dell'industria, con la conferenza Stato-Regioni, individui le società termali che posseggano caratteristiche inscindibili dalla città-comunità in cui sorgono, tali da configurarsi come città-impresa termale. Per tali realtà si propone il trasferimento, a titolo gratuito alla regione o alla provincia autonoma, e al comune rispettivamente del 51 per cento e del 49 per cento delle azioni possedute dalla gestione liquidatoria dell'EFIM. La proposta di legge n. 197 individua nel Ministero del tesoro il soggetto del trasferimento; la proposta di legge n. 1219 nel Ministero dell'industria.

Per le società termali che non posseggano le caratteristiche « città impresa termale » il Ministero dell'industria predispone, in sintonia con la conferenza Stato-Regioni, un programma di cessione articolato per aziende, rami di attività e parti di esse. Regioni, province autonome, comuni, possono deliberare, entro 60 giorni successivi al programma, l'acquisizione dell'intera partecipazione azionaria: in questo caso il Ministero del Tesoro (proposta di legge n. 197) o Ministero dell'industria (proposta di legge n. 1219) è autorizzato a trasferire gratuitamente l'intera partecipazione posseduta dalla gestione liquidatoria dell'EFIM. Regioni e comuni possono cedere a privati, ai prezzi di mercato, quote delle loro partecipazioni che non deve rimanere inferiore al 51 per cento.

Per quanto riguarda la gestione delle aziende termali le proposte di legge nn. 197 e 1219 ipotizzano società per azioni di cui regioni o province autonome e comuni posseggano una quota del capitale non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento. La proposta di legge n. 197 ipotizza le elaborazione di uno schema tipo, a cura del Ministero della Sanità, in base al quale operino le società per azioni di gestione. Sempre per la gestione, la proposta di legge n. 784 ipotizza che possa essere affidata ad aziende comunali con partecipazione non superiore al 49 per cento, il resto privati. Per la formazione professionale prevista per le quattro proposte in esame le differenze riguardano i soggetti che istituiscono i corsi: le regioni (proposte di legge nn. 197 e 1219), Ministero della sanità (proposte di legge nn. 784 e 1724) con l'impegno anche del Ministero dell'interno per corsi abilitanti alla professione di tecnico delle cure termali presso gli istituti professionali alberghieri. La proposta di legge n. 1724 in aggiunta prevede la promozione di iniziative di formazione dei propri dipendenti da parte delle aziende termali medesime. Per la promozione all'estero del setore termale le proposte di legge nn. 197, 1219 e 1724 stabiliscono che l'attività preposta al settore del turismo favorisca l'istituzione di un consorzio nazionale tra le aziende termali. Lo statuto deve essere approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri (proposta di legge n. 197) o dall'autorità competente in materia di turismo (1219); la proposta di legge n. 1724 prevede anche un consorzio di aziende termali regionale. La proposta di legge n. 197 prevede l'abrogazione di disposizioni incompatibili con l'articolato, come, ad esempio, quelle relative ai congedi straordinari per cure termali.

Molto differenti sono le proposte di legge nn. 1082 (Vietti ed altri) e 1359 (Martinat ed altri) che prevedono la costituzione di una società per azioni « Benessere Italia » tramite la fusione delle 13 società a capitale pubblico. La fusione agevolata attraverso la totale esenzione fiscale dell'operazione, è attivata dal Ministero del tesoro che dispone le misure per l'eventuale collocazione sul mercato delle azioni per la vigilanza sul rispetto delle concessioni di vincoli e altre obbligazioni. Viene ipotizzata una quota (di non specificata consistenza) di azioni in mano al soggetto pubblico. Proporzionalmente a tale quota il Ministero del tesoro, di concerto

con il Ministero dell'industria, e sentite le camere di commercio e gli enti locali interessati, nomina gli amministratori. « Benessere Italia » continua a svolgere le attività delle aziende termali oggetto della fusione, sostituendosi ad esse in ogni atto e posizione giuridica nei confronti di terzi. È chiamata a produrre beni e servizi per il settore del turismo. Acquisisce la proprietà dei marchi oggetto della fusione, marchi che continuerebbero a stare sul mercato con l'impegno però a valorizzare il marchio « Benessere Italia » a cura di un comitato consultivo nominato *ad hoc* dall'assemblea dei soci. « Benessere Italia » potrà svolgere attività nel settore termale e in quello turistico integrando attività termali con attività turistiche consistenti in offerte dei prodotti e servizi per il benessere della persona. È singolare che in questa direzione si definisca parte integrante delle attività di Benessere Italia la partecipazione alla gestione di case da gioco (non ce ne sono nelle 13 realtà). Si ipotizza altresì la partecipazione a strutture immobiliari ricettive, turistiche, commerciali, di valorizzazione del territorio e ricreative. Per « Benessere Italia » si delinea la possibilità di trattative (non meglio precisate) con i soggetti pubblici per programmi e attività nei settori turismo e sanità. C'è infine l'ipotesi che negli stabilimenti di « Benessere Italia » spa si possono svolgere attività di centro di medicina sportiva e vi possano aver sede corsi di studio e specializzazioni delle facoltà di medicina delle università. Tutte e sei le proposte di legge partono da alcune considerazioni comuni: la necessità di superare rapidamente le incertezze normative che sono obiettivamente ostacolo per un settore importante come quello termale; l'opportunità di favorire il passaggio dal termalismo al turismo della salute che rispettando storia ed esperienza e tradizione rispecchi una immagine che altrimenti difficilmente si svilupperà; l'esigenza di dare al settore un ruolo sanitario di spessore legato alle proprietà scientificamente provate delle varie acque, soprattutto in un'ottica di prevenzione e di riabilitazione; la promozione in modo sistematico della ricerca, della sperimentazione e la formazione permanente del personale, attivando rapporti anche con centri di ricerca e università; la necessità di procedere al rilancio delle varie aziende termali attraverso una valorizzazione delle risorse locali (ambientali-storiche-culturali) anche specializzando ulteriormente le caratteristiche delle cure sperimentando anche forme di *health center* o di *remise en forme*, nonché attività sportive che nel nostro Paese, a differenza di altri, sono avvenute fuori dal sistema termale tradizionale.

In Italia ci sono 300 aziende termali che impiegano 6.000 addetti, in comuni con caratteristiche diverse e con un fatturato annuo di 350 miliardi; e vi è, inoltre, un indotto di 7.700 esercizi pubblici con 60-100 mila addetti e con un fatturato di 3,5-4 mila miliardi di lire.

Una realtà importante che negli ultimi anni ha mostrato difficoltà anche per la restrizione della manovra sulla assistenza finanziata dagli enti pubblici per la riduzione della spesa del Servizio sanitario nazionale.

Il 1994 sembra segnare una inversione di tendenza che si misurerà nel 1995 con l'aumento di arrivi e presenze ed un giro di affari diretto e indiretto, a fronte del 1993, chiuso con pesanti risultati: 281 miliardi in perdita, 20 per cento in meno rispetto al 1992.

Per inquadrare la tematica è infine opportuno richiamare sinteticamente la normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 sono da considerarsi acque minerali quelle che vegnono adoperate per le loro proprietà terapeutiche od igieniche speciali, sia per le bibite sia per altri usi curativi.

Le acque minerali a termali possono essere considerate sotto vari aspetti, fra i quali quello giuridico-amministrativo, quello sanitario e quello industriale (a utilizzazione economica).

Ognuno di questi aspetti ha avuto una specifica disciplina normativa ed una propria evoluzione.

Dal punto di vista giurdico-amministrativo le acque minerali e termali rientra-

vano nella categoria delle miniere e come tali erano organicamente disciplinate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (articolo 2) e sottoposte al regime della concessione (articoli 14-20); attualmente fanno parte del patrimonio indisponibile delle regioni (prima dello Stato ai sensi dell'articolo 826 del Codice civile).

In attuazione degli artticoli 117-118 della Costituzione, l'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ha trasferito alle regioni le acque minerali e termali, che pertanto fanno parte del patrimonio indisponibile regionale e che hanno avuto una specifica disciplina, distinta da quella delle miniere. Di conseguenze sono state poi trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di acque minerali e termali, fra cui il permesso per la ricerca e la concessione per l'utilizzazione delle sorgenti di acque minerali e l'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali ed idroterapici, nonché la vigilanza sulla utilizzazione delle acuqe minerali naturali e la disciplina igienica e controlli, sanitari; sono comunque fatte salve le disposizioni vigenti sulle autorizzazioni ed i controlli sanitari (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2).

Di tenore analogo sono le disposizioni degli artticoli 50 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui si provvede al trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni relativamente alla ricerca, l'utilizzazione delle acque minerali e termali, compresa la vigilanza e la pronuncia di decadenza del concessionario; rimane tuttavia di competenza dello Stato il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e della pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977); tali competenze dello Stao sono state confermate dalla lettera *t)* dell'articolo 6 della legge n. 833 del 1978.

Per quanto riguarda l'aspetto economico-gestionale (utilizzazione economica, fin dagli inizi si è avuta sia una gestione privata che una gestione pubblica delle aziende termali.

Le aziende termali dello Stato, inquadrate fra le proprie aziende patrimoniali ed amministrative sia direttamente che tramite società concessionarie, dopo la costituzione del Ministero delle partecipazioni statali vennero a questo ultimo trasferite dal Ministero delle finanze (decreto ministeriale 20 aprile 1957).

Furono pertanto costituite società per azioni, aventi per oggetto lo sfruttamento di acque termali o minerali e attività connesse, mediante conferimento in capitale dei diritti appartenenti alle precedenti aziende patrimoniali dello Stato (devolute con il suddetto decreto ministeriale), le quali vennero inquadrate in un apposito ente di gestione, l'EAGAT (Ente autonomo di gestione per le aziende termali) costituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 576 del 7 maggio 1958 e disciplinato dalla legge n. 649 del 21 giugno 1960. Tale ente è stato poi soppresso dall'articolo 1-*quinquies* del decreto legislativo 18 luglio 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha attribuito ad un comitato di liquidazione le operazioni di liquidazione del patrimonio e ha assegnato le partecipazioni azionarie delle società inquadrate nell'EAGAT e i loro rapporti patrimoniali e giuridici all'EFIM, che li avrebbe collocati in una speciale gestione priva di personalità giuridica e contabilmente e finanziariamente separata.

Tale articolo dispone inoltre il trasferimento alla regioni (da attuarsi con apposito provvedimento legislativo) dei patrimoni e del personale delle aziende termali per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma sanitaria. L'articolo 36 della legge n. 833 del 1978 ha ripreso la precedente previsione normativa sul trasferimento delle aziende termali ex EAGAT alle regioni con ulteriore destinazione agli enti locali, e ha dichiarato tali aziende presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate. Veniva poi posto il termine

del 31 dicembre 1979 per il completamento delle operazioni di trasferimento.

L'articolo 5-*ter* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito con modificazioni con legge 23 giugno 1993, n. 202, recante « Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA », demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di predisporre, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, un programma di riordino del settore termale, ad oggi non ancora predisposto.

Da ultimo si è inserito nella vicenda il decreto-legge n. 1 del 1995 (ultimo di una serie di decreti reiterati a partire dal marzo 1994), che all'articolo 7 reca Disposizioni in materia di partecipazioni ex EAGAT: trasferendo, come si legge nella relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 1995, « nel quadro della politica di privatizzazioni perseguita dal Governo, il pacchetto azionario ex EAGAT al Ministero del tesoro – Direzione generale del tesoro », l'articolo 7 del decreto n. 1 del 1995 si propone di rendere più spedita l'alienazione delle attività esistenti, nonché di disciplinare il passaggio al Ministero del tesoro del personale dipendente dal Comitato di liquidazione dell'EAGAT. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, si osserva come tanto nel decreto-legge n. 545 del 1994 quanto nel presente decreto manchi una norma che disponga espressamente la soppressione del Comitato di liquidazione dell'EAGAT, del cui personale è tuttavia autorizzata l'assegnazione al Ministero del tesoro; il Governo ha evidentemente ritenuto che, dato l'avvenuto esaurimento delle funzioni esercitate dal Comitato di liquidazione, una esplicita disposizione in tal senso sarebbe risultata superflua.

Su tale questione peraltro la X Commissione nell'espressione del parere ha più volte ribadito l'opportunità di sopprimere i commi 2 e 3.

Quanto all'aspetto più specificamente sanitario, fondamentale rimane l'articolo 36 della legge n. 833 del 1978 che disciplina il termalismo terapeutico. In particolare le prestazioni idrotermali sono inserite tra quelle garantite dal servizio sanitario nazionale, nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale, e sono erogate presso appositi presidi di servizi nonché presso aziende termali di enti pubblici e privati riconosciute e convenzionate.

Ritiene quindi in conclusione che il Governo debba essere invitato a sospendere ogni iniziativa in materia in attesa della definizione legislativa e ciò anche per evitare possibili conflitti tra indirizzi legislativi e amministrativi.

Le Commissioni potrebbero quindi, anche attraverso l'istituzione di un Comitato ristretto, procedere rapidamente alla formulazione di un testo unificato sul quale richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Rocco CACCAVARI (gruppo progressisti-federativo), *relatore per la XII Commissione*, condivide le osservazione del relatore per la X Commissione. Dopo aver ricordato i lavori svolti nel corso della XI legislatura dalla Commissione affari sociali per la riforma del settore termale, sottolinea l'opportunità di un rilancio effettivo e di un riutilizzo del patrimonio sociale ed economico delle società termali, riservandosi di intervenire in una fase successiva dell'*iter*.

Alessandro RUBINO, *presidente*, prospetta quindi l'opportunità di costituire il Comitato ristretto e di rinviare la discussione di carattere generale successivamente alla conclusione dei lavori dello stesso.

La Commissione delibera quindi l'istituzione del Comitato ristretto.

Alessandro RUBINO, *presidente*, avverte quindi che le Presidenze si riservano la nomina dei componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17,50.

IPOTESI EMENDAMENTO
PROGRESSISTI

A.C.1192

Articolo aggiuntivo

(Trasferimento delle società ex EAGAT)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Tesoro, con propri decreti, dispone il trasferimento a titolo gratuito dell'intero pacchetto azionario delle società termali a partecipazione statale già inquadrate nel soppresso Ente Autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT), posseduto dalla gestione liquidatoria dell'EFIM, nonché dei beni di società termali acquisiti dallo stato in base alla legge 13 settembre 1982, n. 646, alla regione, alla provincia autonoma o ai comuni nel cui territorio è ubicata ciascuna società.

2. Ferma restando la natura di patrimonio indisponibile delle acque, le regioni possono cedere ad altri soggetti, pubblici o privati, quote delle partecipazioni azionarie nelle società di cui al comma 1, fino ad un massimo del 90 per cento dell'intero pacchetto azionario. La quota in possesso della regione non potrà in ogni caso scendere al di sotto del dieci per cento.

3.L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma dovrà essere effettuata mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n.149, e relativi regolamenti attuativi. Una quota non inferiore al 50 per cento delle azioni offerte al pubblico deve essere riservata ai piccoli azionisti.

4. Nel caso in cui la regione intenda perdere il controllo della società, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Presidente della regione la titolarità del potere speciale di veto all'adozione di delibere che riguardino:
a) lo scioglimento della società, il trasferimento dell'azienda, la fusione, la scissione, il cambiamento dell'oggetto sociale;
b) la cessione o la trasformazione funzionale delle parti del patrimonio della società strettamente inerenti l'attività termale.

5.Le regioni, le province autonome e i comuni interessati possono costituire, per lo svolgimento di attività complementari o strumentali alla gestione del patrimonio delle acque termali, società per azioni e a responsabilità limitata e ad acquisire partecipazioni nelle società predette.

Serafini, Vozza, Campatelli, Soriero, Mattioli, Guidi, Mattina, Schettino, Solaroli, Ferrante, Di Rosa

IPOTESI EMENDAMENTO
PROGRESSISTI

A.C.1192

Sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 8 con i seguenti:

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ministro del Tesoro, con propri decreti, provvede alla cessione a titolo gratuito del patrimonio dell'ex EAGAT ai Comuni nel cui territorio sono ubicati i beni in oggetto.
2.Il comitato di liquidazione EAGAT consegna le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione alle amministrazioni comunali competenti.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti" con le altre: "alle amministrazioni comunali competenti"

Campatelli, Serafini, Vozza, Soriero, Mattioli, Guidi, Mattina, Schettino, Solaroli, Ferrante, Di Rosa